



Repubblica Italiana **Regione Siciliana**

**Assessorato Bilancio e Finanze**

**Dipartimento Bilancio e Tesoro**

**Ragioneria Generale della Regione**

**Servizio 4 - Bilancio**

Via Notarbartolo, n.17 - 90141 Palermo

Tel. 091-7076733 - Fax 091-7076769

mpisciotta@regione.sicilia.it

Prot. n. 59115 /D01

Palermo, 29/10 /2009

**OGGETTO:** Patto di stabilità interno per l'anno 2009.

**ALLE PROVINCE REGIONALI**

**AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA**

**ALL' UNIONE PROVINCE SICILIANE**

**ALL' ANCI SICILIA**

**AL DIPARTIMENTO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI**

*e p.c*

**AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

- ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- UFFICIO II
- UFFICIO IX -

**ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

- DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI
- DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
- UPPA UFFICIO PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

**AL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI**

**LORO SEDI**

L'articolo 8 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 esclude dalle spese correnti soggette al vincolo di patto di stabilità degli Enti locali dell'isola "I trasferimenti a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili (LSU) previsti dalle leggi regionali 21 dicembre 1995, n. 85 e n. 16/2006".

In merito la Ragioneria Generale dello Stato, anche su specifiche sollecitazioni di alcuni enti locali, ha richiesto chiarimenti sull'applicazione della citata norma, ribadendo la necessità di neutralizzare gli effetti peggiorativi sui saldi di

finanza pubblica derivante dalla stessa, attraverso l'imputazione, a compensazione, dell'impatto finanziario derivante dalle esclusioni previste dal citato articolo 8 all'obiettivo regionale.

Analoga considerazione, tra l'altro, è stata effettuata anche dalla Corte dei Conti, in occasione del Giudizio di parificazione del Rendiconto Generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2008. Infatti, la Corte ha evidenziato che l'articolo 8, "oltre ad incidere sulla finanza locale siciliana che già presenta significative criticità", rischia di rallentare il processo di risanamento dei conti pubblici ed incide negativamente sui saldi dell'aggregato della Regione, evidenziando che eventuali misure compensative dovrebbero essere richieste in sede di stipula della prevista intesa tra Stato e Regione, ai sensi dell'articolo 77-ter, comma 6, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

La norma regionale in argomento, tuttavia, non pone a carico della Regione alcun onere e inoltre, non prevede che le esclusioni ivi previste, tra l'altro di difficile preventiva quantificazione, siano espressamente compensate con decurtazione dall'obiettivo complessivo del patto regionale.

Tra l'altro va evidenziato che nell'esercizio finanziario 2008 la Regione non ha rispettato il limite previsto dall'obiettivo inerente ai pagamenti assoggettati alle regole del patto 2008.

Considerato che a tutt'oggi non è stata ancora raggiunta la citata intesa di cui all'articolo 77-ter, comma 6, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e che alla Regione Siciliana, in atto, sono applicate le regole previste per le Regioni a Statuto ordinario, si rappresenta che gli Enti Locali non possono escludere, tra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità, i trasferimenti a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili (LSU) previsti dalle leggi regionali 21 dicembre 1995, n. 85 e n. 16/2006.

Si evidenzia, altresì, che in ogni caso per l'anno 2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 - comma 600 - della legge 27 dicembre 2006, n. 296<sup>1</sup>, considerato che l'accordo tra Stato e Regione Siciliana non è stato concluso entro il termine del 31 marzo 2009, per gli Enti locali del territorio siciliano si applicano, esclusivamente, le disposizioni nazionali in tema di patto di stabilità.

**L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE**  
**(On.le Giovanni Di Mauro)**

**IL RAGIONIERE GENERALE**  
**(Dr. Vincenzo Emanuele)**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO**  
**(Dr. Mariano Pisciotta)**



**IL PRESIDENTE**  
**(On.le Raffaele Lombardo)**

<sup>1</sup> Art. 1, comma 600, LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296

660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.